



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 35/XIV/A

Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 2013

Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna

Art. 1

Modifica dell'articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio sulle competenze dell'Ufficio di Presidenza

1. Nel comma 6 dell'articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono sopresse le parole: "ed in merito alla previdenza dei Consiglieri regionali".

Art. 2

Modifica dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio sulla composizione dei Gruppi consiliari

1. Nel comma 3 dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".

Art. 3

Modifica dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio sulla costituzione dei Gruppi consiliari

1. Nel comma 4 dell'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "quattro".

Art. 4

Modifica dell'articolo 23 bis del Regolamento interno del Consiglio sul calendario dei lavori

1. All'articolo 23 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente, osservando i criteri di cui ai commi 8 e 9.";
- b) il comma 11 è soppresso.

Art. 5

Modifica dell'articolo 27 del Regolamento interno del Consiglio sulle Commissioni permanenti

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione I (Autonomia e ordinamento regionale): autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti e del personale, polizia locale e rurale, partecipazione popolare;
- b) Commissione II (Lavoro, cultura e formazione professionale): lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione;
- c) Commissione III (Programmazione, bilancio e politiche europee): programmazione, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti con l'Unione europea, partecipazione alla formazione degli atti europei, cooperazione internazionale;
- d) Commissione IV (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità): governo del territorio, pianificazione paesaggistica, edilizia, tutela dell'ambiente, parchi e riserve naturali, difesa del suolo e delle coste, pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, politiche abitative, lavori pubblici, porti e aeroporti civili, mobilità e trasporti;
- e) Commissione V (Attività produttive): industria, commercio, artigianato, turismo, cooperazione, energia, attività estrattive, forestazione, agricoltura, caccia, pesca, acquacoltura;
- f) Commissione VI (Salute e politiche sociali): salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione."

Art. 6

Modifica dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio sulla modalità di formazione delle Commissioni permanenti

1. Nel comma 2 dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale la parola "sei" è sostituita dalla parola "cinque".

Art. 7

Modifica dell'articolo 33 bis del Regolamento interno del Consiglio sul Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Nell'articolo 33 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale l'espressione "Documento di programmazione economica e finanziaria" è sostituita dalla seguente "Programma regionale di sviluppo (PRS)".

Art. 8

Modifica dell'articolo 34 del Regolamento interno del Consiglio sull'esame dei documenti di bilancio

1. Nell'articolo 34 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 dopo le parole "bilancio annuale e pluriennale" è inserita la seguente espressione: "e del Documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF)";
- b) nel comma 2 dopo le parole "bilancio annuale e pluriennale di previsione" è inserita la seguente espressione: "e il Documento di programmazione economica e finanziaria";
- c) nel comma 3 dopo le parole "e di bilancio" è inserita la seguente espressione: "e del Documento di programmazione economica e finanziaria";
- d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
"3 bis. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione Programmazione, bilancio e politiche europee, di ogni altro atto sottoposto all'esame del

- Consiglio, salvo il caso di atti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiara l'urgenza all'unanimità";
- e) nel comma 4 dopo le parole "provvedimenti legislativi" è inserita la seguente espressione: "e del Documento di programmazione economica e finanziaria";
 - f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7.1. La deliberazione del Consiglio sul Documento di programmazione economica e finanziaria ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dalla Giunta.";
 - g) nel comma 7 bis dopo le parole "dei disegni di legge" è inserita la seguente espressione "e del Documento di programmazione economica e finanziaria".

Art. 9

Modifica dell'articolo 40 del Regolamento interno del Consiglio sulla validità delle riunioni delle Commissioni

1. Il comma 1 bis dell'articolo 40 del Regolamento interno del Consiglio regionale è soppresso.

Art. 10

Modifica dell'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio sulla partecipazione di Consiglieri estranei ai lavori delle Commissioni

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le Commissioni possono deliberare, all'unanimità dei presenti, di consentire a Consiglieri non componenti di intervenire nel corso dei lavori delle stesse.".

Art. 11

Modifica dell'articolo 54 del Regolamento interno del Consiglio sulla convocazione dell'Assemblea

1. Il comma 4 dell'articolo 54 del Regolamento interno del Consiglio regionale è soppresso.

Art. 12

Modifica dell'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio sul numero legale

1. Il comma 2 dell'articolo 58 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:
"2. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.".

Art. 13

Modifica dell'articolo 78 del Regolamento interno del Consiglio sulla durata degli interventi

1. All'articolo 78 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel primo periodo del comma 1 la parola "venti" è sostituita dalla parola "dieci";
- b) nel secondo periodo del comma 1 dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: "e a quindici minuti per gli interventi dei Consiglieri";
- c) nel comma 2 la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "sei".

Art. 14

Modifica dell'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio sul ritiro degli emendamenti

1. Il comma 9 dell'articolo 85 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo."

Art 15

Modifica dell'articolo 93 del Regolamento interno del Consiglio sulle votazioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento interno del Consiglio regionale dopo la parola "appello" sono inserite le seguenti: "nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo 96".

Art. 16

Modifica dell'articolo 96 del Regolamento interno del Consiglio sulle modalità di voto

1. Nell'articolo 96 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 5 sono soppresse le parole: "o tramite appello";
- b) nel comma 5 la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. La votazione sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, sulle mozioni o gli ordini del giorno di censura politica, di cui all'articolo 118, e sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione ha luogo con votazione per appello nominale.";
- d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11 bis. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto solo le votazioni riguardanti persone."

Art. 17

Modifica dell'articolo 115 del Regolamento interno del Consiglio sulla discussione delle mozioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 115 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "venti minuti" sono sostituite dalle seguenti: "quindici minuti";
- b) le parole "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "sei minuti";
- c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Il Consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale".

Art. 18

Modifica dell'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio sulla discussione delle mozioni

1. Nell'articolo 116 del Regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "sei minuti";
- b) nel comma 2 le parole "nel tempo massimo di dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "durante l'intervento previsto dall'articolo 115".

Art. 19

Modifica dell'articolo 118 sulla mozione di sfiducia

1. Il comma 1 dell'articolo 118 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

"1. La mozione di fiducia o di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio; la mozione di fiducia o sfiducia a un componente della Giunta e gli ordini del giorno di censura politica devono essere motivati e sottoscritti da almeno un decimo dei componenti del Consiglio; non possono essere discussi prima di tre giorni dall'annuncio e sono votati sempre per appello nominale."

Art. 20

Modifica dell'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio sugli ordini del giorno

1. Nel comma 4 dell'articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale le parole "cinque minuti" sono sostituite dalle seguenti: "tre minuti".

Art. 21

Entrata in vigore

1. Le modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna contenute negli articoli precedenti entrano in vigore dall'inizio della quindicesima legislatura.